



Le Guide Arancioni UILCAIS

FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI

aggiornamento del 1/1/2009

Con questa pubblicazione per gli iscritti, la Uilca intende fornire alcuni elementi utili a comprendere il funzionamento del Fondo Pensioni Sanpaolo e agevolare i colleghi nelle scelte da compiere.

Dati aggiornati al 01/01/2009 a cura di

Mocati Vincenzo
Cerri Dario

320.1576492
011.5556466

vincenzo.mocati@intesasanpaolo.com
dario.cerri@intesasanpaolo.com

con la collaborazione di

Fais Maurizio
La Manna Carmelo
Luzzu Vittoria
Di Gregorio Maurizio

333.3589571
335.8483872
338.3718371
06.67127713

maurizio.fais@intesasanpaolo.com
carmelo.lamanna@intesasanpaolo.com
vittoria.luzzu@intesasanpaolo.com
maurizio.digregorio@intesasanpaolo.com

www.uilcais.it

Guida Arancione UILCAis aggiornamento del 1/1/2009

Presentazione

Il Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI rientra nella categoria dei fondi previdenziali a "contribuzioni definite", dove la contribuzione versata è stabilita secondo misure percentuali, ma l'ammontare delle prestazioni previdenziali non è quantificabile con riferimento a specifiche grandezze quali la retribuzione. Il livello delle prestazioni ricevute dipenderà dal montante individuale (c.d. zainetto) maturato all'atto del pensionamento nel regime di appartenenza (INPS o INPDAP) per effetto dell'accumularsi delle contribuzioni (aziendali e a carico del lavoratore) e dei rendimenti ottenuti dalla gestione finanziaria. In definitiva quindi il livello della prestazioni spettanti a ciascun iscritto dipenderà dalla percentuale di contribuzione individualmente scelta e dai rendimenti della gestione tempo per tempo ottenuti.

Iscritti

L'iscrizione al Fondo compete solo a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, con esclusione quindi degli assunti con contratto a tempo determinato, che tuttavia possono aderire, volontariamente, al momento della trasformazione o conferma del rapporto di lavoro. Possono altresì iscriversi al Fondo anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che esprimano volontà di aderire al Fondo.

N.B. Le adesioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di iscrizione; tuttavia nel primo anno di lavoro il collega può richiedere che tale iscrizione decorra dalla data di assunzione o trasformazione/conferma.

Vecchi e nuovi iscritti:

La legislazione in tema di previdenza complementare effettua, per alcuni aspetti, una distinzione fra vecchi e nuovi iscritti sulla base dell'anzianità contributiva. Nello specifico:

- sono **vecchi iscritti** gli assunti **entro il 28/4/1993** o coloro che, assunti successivamente a tale data, possano però vantare *precedenti periodi di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, anche presso un diverso datore di lavoro, e non abbiano chiesto il riscatto della loro posizione previdenziale.*
N.B. *Gli iscritti al Fondo di Previdenza Aggiuntiva (FAP ex Bnc) – in fase di liquidazione e confluenza in Sanpaoloimi - esistente presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni (BNC) sono considerati vecchi iscritti*
- sono nuovi iscritti gli assunti a partire dal 29/4/1993 che non possano vantare nessun periodo coperto da previdenza complementare precedentemente a tale data.



Diritto alle prestazioni

Le prestazioni, ad avvenuta liquidazione del Fondo, saranno quelle erogate dal Fondo SanpaoloImi.

Contribuzioni

Il Fondo è alimentato da contributi versati dal datore di lavoro e dall'iscritto. I contributi sono di due tipi: una quota in percentuale sulla retribuzione annua e un'altra costituita da tutto o parte del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato nell'anno (la quota di TFR che matura annualmente è pari a circa il 6,90% della retribuzione annuale).

a) Quota di contribuzione in percentuale della retribuzione annua

L'iscritto può versare una percentuale annua da 0 a 14%, ma bisogna tenere conto del fatto che la normativa attualmente vigente prevede l'esenzione dalle imposte all'atto della contribuzione per un importo massimo di 5164,57 euro annui. Il contributo del datore di lavoro è differenziato, data l'esistenza di tipologie di iscritti diversificate. Nella seguente tabella sono riassunte le percentuali vigenti a carico dell'Azienda

TIPOLOGIE DI ISCRITTI	ALIQUTA AZIENDA FINO AL 31/12/2007	ALIQUTA AZIENDA DAL 01/01/2008
In servizio al 31/12/1990 al Sanpaolo	3,375%	3.50 %
Provenienti da BPL e Lariano con meno di 15 anni di anzianità all'1/1/93	7,075%	7,075%
Provenienti BPL e Lariano con più di 15 anni di anzianità all'1/1/93	3,375%	3,50%
Provenienti da BNC ed ivi assunti entro 27/4/93	7,20%	7,20%
Provenienti da BNC ed ivi assunti dal 28/4/93	7,575%	7,575%
Assunti presso Sanpaolo da 1/1/91 e fino a 7/11/98	7,575%	7,575%
Assunti presso Sanpaolo dopo 7/11/98	3%	3.50 %

La percentuale sulla retribuzione annua a carico dell'iscritto da destinare alla previdenza complementare **possono essere variate ogni anno, purché si provveda all'invio, entro il 30 novembre, di apposita segnalazione.** La variazione, in aumento o in diminuzione – si ricorda che l'iscritto può anche sospendere per uno o più anni le contribuzioni - , **decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.** Le percentuali a carico del datore di lavoro sono modificabili solo mediante accordo tra le parti (Azienda e OO.SS.).



Al riguardo si può accedere al sito www.servprev.it o utilizzare i moduli contenuti nel settore MODULISTICA del sito www.uilcais.it

b) Contribuzione con TFR

I Vecchi Iscritti in servizio alla data del 30 giugno 2007 hanno avuto la facoltà di decidere se destinare il TFR maturando al Fondo Pensioni o al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS. Qualora i Vecchi Iscritti abbiano scelto di destinare il TFR al Fondo Pensioni non possono più revocare tale scelta. I nuovi iscritti, al momento dell'adesione al Fondo devono obbligatoriamente versare il 100% del TFR, senza possibilità di revocare tale scelta.

Base imponibile

I contributi in percentuale della retribuzione sono calcolati sulle voci retributive utili ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, così come individuate dalle legge e dai contratti collettivi tempo per tempo vigenti. Le voci retributive sono quasi tutte incluse, ma non rientrano nella base imponibile il VAP, le erogazioni del sistema incentivante, i ticket pasto, le azioni Sanpaolo.

Prestazioni

Il Fondo eroga sia prestazioni in capitale che in rendita (somma corrisposta periodicamente). La tipologia delle prestazioni erogabili sono differenziate fra vecchi e nuovi iscritti (vedi però oltre per il trattamento fiscale delle contribuzioni e prestazioni)

- Vecchi iscritti: possono ottenere in **forma di capitale in unica soluzione fino al 100%** del montante maturato al momento del pensionamento
- Nuovi iscritti: **la quota erogata in forma di capitale non può superare il 50%** del montante; il resto viene utilizzato per erogare una rendita secondo modalità di calcolo di tipo assicurativo (a questo scopo al momento del pensionamento il collega riceverà una serie di proposte di contratto assicurativo per diverse tipologie di rendite – reversibili e non rivalutabili e non – di diverso importo secondo la tipologia scelta)

Anticipazione del montante individuale

La legislazione sui fondi di previdenza complementare prevede la possibilità di utilizzare la posizione individuale (zainetto) richiedendo un anticipo del montante maturato, a somiglianza di quanto previsto per il TFR.

La richiesta di anticipo è sottoposta alle seguenti condizioni ed è concessa nelle seguenti misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 %, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 %, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e per la realizzazione sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n 380
- c) decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30 %, per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'iscritto

Lo Statuto del Fondo, in accordo con le norme legislative, consente anche di ricostituire il montante previdenziale dopo avere ottenuto un'anticipazione.

Trasferimento e Riscatto del montante individuale

L'iscritto al Fondo che dia le dimissioni dal Gruppo Intesa Sanpaolo perde i requisiti per mantenere la contribuzione al Fondo stesso. Qualora non abbia maturato una pensione di base (INPS o INPDAP) la posizione previdenziale esistente può essere:

1. trasferita ad altro Fondo di Previdenza Complementare esistente presso l'eventuale nuovo datore di lavoro presso cui il lavoratore venga assunto
2. trasferita presso un Fondo Pensione aperto oppure presso una forma di previdenza complementare individuale purchè tali entità siano costituite con i requisiti richiesti dal norme del Decreto Legislativo 252 del 2005
3. riscatta secondo i seguenti limiti e modalità:
 - a) riscatto in misura pari al 50 % della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità
 - b) riscatto dell'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino



nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari

L'iscritto ha inoltre la facoltà di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo anche in assenza di contribuzione.

Gestione Multicomparto

La gestione del patrimonio del Fondo Pensioni avviene distribuendo le posizioni individuali dei singoli iscritti, in base a loro scelta, su 7 comparti di investimento. I comparti si differenziano in base al livello di rischio, o meglio in base alla percentuale media di essi investita in strumenti considerati a rischio più elevato, percentuale fissata come un massimo che non può essere superato se non cambiando il comparto. Ogni singolo comparto viene quindi a caratterizzarsi con diverso profilo temporale, inteso come tempo minimo di permanenza nel comparto stesso. La suddivisione è riportata nello specchio in calce al seguente documento .

L'iscritto può modificare anno per anno il comparto in cui vuole inserire la propria posizione individuale, con comunicazione scritta da inviare **entro il 30 ottobre di ogni anno. La variazione ha effetto dall'1/1 dell'anno successivo.**

Al riguardo si può accedere al sito www.servprev.it o utilizzare i moduli contenuti nel settore MODULISTICA del sito www.uilcais.it

Normativa fiscale fondo pensioni

Il trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni relativi alla previdenza complementare, è piuttosto complessa.

A causa diverse norme fiscali emanate nel corso del tempo bisogna distinguere fra la parte del montante individuale accumulata (per effetto sia delle contribuzioni che dei rendimenti ottenuti dall'investimento dei relativi flussi finanziari) entro il 31/12/2000, quella relativa ai periodi dall'1/1/2001 fino al 31/12/2006 e quella relativa ai periodi dall'1/1/2007 in poi. In estrema sintesi l'attuale disciplina fiscale prevede quanto segue:

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI:

Dall'1/1/2007 vecchi e nuovi iscritti possono contribuire, in esenzione fiscale, con un ammontare non superiore a euro 5164,57 annui. Bisogna ricordare che il massimale è calcolato **escludendo le quote di TFR**, ma sommando i propri contributi e quelli del datore di lavoro.

L'importo di cui sopra comprende anche i premi per polizze vita sottoscritte dall'1/1/2001 (le quali non prevedono più lo sconto fiscale del 19%, ma sono deducibili dal reddito imponibile come i contributi al Fondo) e le quote versate eventualmente ad altri fondi pensioni.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Bisogna distinguere tra Vecchi Iscritti e Nuovi Iscritti.

A. PRESTAZIONE IN CAPITALE

1) VECCHI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000 (di seguito definito come M1): il capitale sarà tassato in via separata (medesima aliquota applicata dal Datore di Lavoro sul TFR erogato; l'aliquota viene determinata facendo riferimento all'applicazione dell'aliquota IRPEF media dei due anni precedenti l'erogazione); bisogna inoltre considerare che l'aliquota in parola non incide sull'intero capitale ma esclude l'accantonamento derivante da un contributo annuo fino al 4%, se versato precedentemente al cessato Fondo Integrativo del TFR).

Per il Montante maturato dal 01/01/2001 fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica: il capitale sarà assoggettato alla tassazione separata con l'applicazione della cosiddetta "aliquota interna". Detta aliquota viene determinata dividendo l'ammontare richiesto in capitale dall'iscritto per il numero degli anni di contribuzione che decorrono dal 1 gennaio 2001 fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Il valore così ottenuto viene moltiplicato per 12 ottenendo un reddito annuo convenzionale su cui viene calcolata l'aliquota media utilizzando gli scaglioni IRPEF.

Il montante su cui viene applicata l'aliquota interna è costituito dal capitale maturato nel periodo di cui al presente paragrafo, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati dal Fondo

Per chi richiedesse l'intera prestazione sotto forma di capitale sul montante maturato dal 1 gennaio 2001 la suddetta tassazione tuttavia colpirà anche i rendimenti già tassati nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 % di tale montante fosse superiore al 50 % dell'assegno sociale INPS **(ritassazione dei rendimenti anche se già tassati)**.

Non viene invece applicata sulla prestazione in capitale la a riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media degli ultimi 5 anni; pertanto l'imposta calcolata dal Fondo è quella definitiva.

Il Vecchio Iscritto secondo l'attuale normativa ha la possibilità di esercitare un'opzione ovvero di richiedere l'applicazione del regime tributario vigente per i Nuovi Iscritti (il Fondo invia all'iscritto una comunicazione in cui illustra la facoltà di esercitare la suddetta opzione)

In caso di esercizio dell'opzione la prestazione in capitale viene tassata come segue:

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000: soggiace alla stessa tassazione prevista per il caso di mancata opzione.

Per il Montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 (di seguito definito come M2): soggiace alla stessa tassazione prevista per il caso di mancata opzione con l'avvertenza che per il calcolo dell'aliquota interna il numero degli anni di contribuzione viene determinato con riferimento al periodo che decorre dal 1 gennaio 2001 fino alla data del 31/12/2006.

Per il Montante maturato dal 01/01/2007 fino alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (di seguito definito come M3): si applica un'aliquota fissa pari attualmente al 15% (aliquota ridotta dello 0,30 % per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare oltre il quindicesimo con un limite massimo di riduzione di

sei punti percentuali) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati (rendimenti).

Si precisa che già anni di iscrizione anteriori al 1/1/2007 vengono considerati fino ad un massimo di 15 anni.

Bisogna ricordare che in caso di esercizio dell'opzione limitatamente al Montante maturato a far data dal 01/01/2007 la prestazione in capitale, anche per il Vecchio Iscritto, deve essere nella misura pari al 50 % del suddetto Montante salvo che la rendita (vitalizia annua immediata cioè senza reversibilità) derivante dalla conversione di almeno il 70 % del predetto Montante sia inferiore al 50 % dell'assegno sociale dell'anno in cui è maturato il diritto alla prestazione pensionistica, nel qual caso l'erogazione può avvenire totalmente in capitale anche per il Montante maturato a far data dal 1/1/2007.

In caso di esercizio dell'opzione sul Montante maturato dal 1/01/2001 fino al 31/12/2006 **non viene applicata la ritassazione dei rendimenti anche se già tassati.**

2) NUOVI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000 e per il Montante maturato dal 1/01/2001 fino al 31/12/2006: il capitale sarà assoggettato alla tassazione separata come previsto per i Vecchi Iscritti in relazione a **M2**.

Per il Montante maturato dal 1/01/2007: viene applicata la tassazione prevista per i Vecchi Iscritti in relazione a **M3**

B. PRESTAZIONE IN RENDITA

1) VECCHI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000: le prestazioni erogate mediante una rendita periodica sono tassate con riferimento alle aliquote IRPEF a scaglioni, come un qualsiasi reddito da lavoro, per l'87,5% del loro importo.

Per il Montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006: la rendita deve essere suddivisa in tre parti e bisogna tener conto di quanto segue:

- a) Rendita riferita ai contributi dedotti: è tassata secondo gli scaglioni IRPEF.
- b) Rendita riferita ai contributi non dedotti e ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esente da imposta; la parte relativa ai rendimenti è esente da imposta in quanto il Fondo ha già applicato una imposta con una aliquota pari all'11%
- c) Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta nella misura del 12,50%

Per il Montante maturato dal 01/01/2007:

La rendita deve essere suddivisa in tre parti e bisogna tener conto di quanto segue:

- a) Rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell'erogazione alla ritenuta a titolo di imposta del 15 % riducibile fino al 9 %
- b) Rendita riferita ai contributi non dedotti e rendimenti già tassati in capo al Fondo: esclusa da imposta
- c) Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta nella misura del 12,50%

2) NUOVI ISCRITTI

La disciplina fiscale è uguale a quella prevista per i Vecchi Iscritti

C. ANTICIPAZIONI

VECCHI ISCRITTI E NUOVI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2006: le anticipazioni vengono tassate secondo le regole fissate per M2 con ricalcolo complessivo all'atto della liquidazione della prestazione finale.

Per il Montante maturato dal 1/01/2007:

Per le anticipazioni erogate in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75 % delle somme maturate per spese sanitaria a seguito di gravissime situazioni relative a sé al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 %. Detta aliquota viene ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Per le anticipazioni erogate decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% delle somme maturate per spese riferite all'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli: viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Per le anticipazioni erogate decorsi 8 anni di iscrizioni per un importo non superiore al 30% delle somme maturate per ulteriori esigenze dell'iscritto: viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%

D. RISCATTI

E. VECCHI ISCRITTI E NUOVI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000: tassato in via separata con la medesima aliquota applicata dal datore di lavoro sul TFR

Per il Montante maturato dal 1/01/2001 fino al 31 dicembre 2006: se il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per morte, pensionamento, o per cessazione non dipendente dalla volontà delle parti la tassazione verrà effettuata con le modalità previste in M2 senza la riliquidazione dell'imposta sull'aliquota media degli ultimi 5 anni. Per tutti gli altri casi di riscatto la tassazione avverrà in base alle aliquote progressive dell'IRPEF

Per il Montante maturato dal 1/01/2007:

Per i seguenti tipi di riscatto si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 % ridotta di una quota pari allo 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali

1) Riscatto Parziale per una somma pari al 50 % della posizione individuale maturata: nel caso di cessazione di attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;

2) Riscatto Totale per una somma pari al 100 % della posizione individuale maturata: nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è ammesso nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche principali

3) Riscatto in caso di morte dell'iscritto alla forma pensionistica: in caso di morte dell'iscritto ad una forma pensionistica complementare, prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione: il riscatto dell'intera posizione individuale maturata dalla persona deceduta è esercitato dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati.



Se il riscatto avviene per cause diverse (ovvero per cause diverse previsti dagli statuti in caso di perdita dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo) si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 23 % sulle somme percepite.

F. TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nessuna tassazione purché avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 252 del 2005.

Note sul Sistema Previdenziale

Il sistema previdenziale oggi esistente all'interno di GRUPPO INTESA SANPAOLO presenta una notevole varietà di situazioni, frutto del succedersi di trasformazioni societarie, fusioni, riforme della previdenza pubblica di base. In estrema sintesi si può dire che al momento del collocamento a riposo la prestazione previdenziale (pensione) complessiva deriverà dalla sommatoria di una prestazione a carico dell'INPS e da prestazioni aggiuntive a carico di Fondi Pensioni Complementari, secondo modalità e misure diverse a seconda dell'Azienda di provenienza del collega.

Esistono infatti diversi Fondi Pensioni Complementari all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo derivanti dagli accordi che sono stati pattuiti tra le Fonti Istitutive nelle diverse realtà aziendali che ora sono confluite nel Gruppo Intesa Sanpaolo.

Per quanto riguarda l'INPS bisogna ricordare quanto segue:

All'interno della previdenza pubblica di base esistono due metodi di calcolo della pensione:

- a. retributivo
- b. contributivo

La differenza consiste nel legame esistente fra prestazione previdenziale e retribuzione percepita durante gli anni di lavoro.

- a) METODO RETRIBUTIVO: La pensione è una percentuale della retribuzione determinata moltiplicando gli anni di contribuzione per un coefficiente annuo.
- b) METODO CONTRIBUTIVO: La pensione viene calcolata applicando un coefficiente annuo non alla retribuzione ma alla somma complessiva dei contributi versati negli anni di lavoro, rivalutati in base ad una certa formula. Il legame con la retribuzione esiste in questo caso per l'ammontare dei contributi annui versati, ma non per la misura della prestazione previdenziale.

L'applicazione dell'uno o dell'altro metodo avviene in base al seguente schema:

Lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995	⇒ RETRIBUTIVO
Lavoratori assunti entro il 31/12/1995 e con meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995	⇒ RETRIBUTIVO per tutti gli anni maturati fino al 31/12/1995 ⇒ CONTRIBUTIVO per gli anni successivi
Lavoratori assunti per la prima volta dall'1/1/1996	⇒ CONTRIBUTIVO



SCHEDA 1 - INPS SISTEMA RETRIBUTIVO

Contribuzioni:

Una percentuale complessiva del 33,00%; di tale percentuale complessiva, 9,19 % è a carico del lavoratore mentre la restante parte è a carico del datore di lavoro.

Accesso al pensionamento:

La prestazione previdenziale INPS può essere conseguita per ANZIANITA', o per VECCHIAIA.

ANZIANITÀ

É una pensione a cui si può accedere prima di aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Secondo l'attuale normativa entrata in vigore con la legge 247 del 2007 i requisiti per accedere alla pensione di anzianità vengono determinati come segue:

- ✓ Dal 1 Gennaio 2008 fino al 30 Giugno 2009 si può accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età
- ✓ A partire dal 1 luglio 2009 è stato introdotto il cosiddetto sistema delle quote: conseguentemente si può percepire la pensione di anzianità al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione.

I requisiti per percepire la pensione di anzianità sono desumibili secondo le indicazioni di cui alla seguente tabella:

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni		
Periodo	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima
Dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60
Dal 01/01/2013	97	61



Rimane comunque la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con un periodo contributivo di almeno 40 anni a prescindere dall'età.

La legge 247 del 2007 ha anche stabilito delle finestre di uscita: dette finestre sono facilmente desumibili dalla seguente tabella:

Con meno di 40 anni di contributi	
Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione
30 giugno	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi	
Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione
31 marzo	1° luglio stesso anno*
30 giugno	1° ottobre stesso anno**
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

VECCHIAIA

Il pensionamento di vecchiaia matura al raggiungimento dei seguenti tre requisiti correlati ai seguenti elementi:

1) età: si percepisce la pensione di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne

2) contribuzione minima: bisogna avere almeno 20 anni di contribuzione.

Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:

- avevano già raggiunto i 15 anni di contributi
- avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)

3) cessazione del rapporto di lavoro

La legge 247 del 2007 ha introdotto anche per la pensione di vecchiaia il sistema delle finestre.

I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sono facilmente desumibili dalla seguente tabella:



La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui dal 2008 si potrà andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione
31 marzo	1° luglio stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

Base imponibile

La base imponibile è l'insieme delle erogazioni corrisposte al lavoratore che sono assoggettate al pagamento dei contributi previdenziali; sulla medesima base verrà effettuato il calcolo della prestazione previdenziale con le modalità indicate nel paragrafo successivo. Nella base imponibile sono compresi tutte le somme riferite al rapporto di lavoro, ivi compresa l'indennità di cassa (dal 1999) e, ad esempio, l'indennità per lavoro svolto in locali sotterranei (dal 1998); sono esclusi però il VAP (premio del mese di giugno) fino ad un importo pari al massimo del 3% del reddito annuo (mentre è soggetta a contribuzione l'erogazione del sistema incentivante – mese di maggio), il TFR, le azioni cedute a favore dei lavoratori quale retribuzione fino ad un importo annuo di euro 2065,83 e i ticket pasto (fino ad un importo unitario di € 5,29).

Modalità di calcolo

Come già detto nel sistema retributivo la prestazione previdenziale viene calcolata come percentuale della retribuzione.

Ogni anno di lavoro "vale" il 2% della retribuzione annua.

Bisogna tener conto che, sopra un determinato limite di retribuzione, stabilito annualmente dalla legge (all'attualità detto limite ammonta ad Euro 40.083 euro annui), il rendimento annuo decresce fino ad arrivare allo 0,90%.

Inoltre bisogna considerare che dal 1° gennaio 1993 il decreto legislativo 503/1992 ha introdotto il calcolo della pensione in due quote: la quota relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e la quota calcolata con le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.



Per i lavoratori con un'anzianità inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992 la retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

Per i lavoratori con un'anzianità pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992 la retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della pensione.

Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione.

SCHEDA 1 - INPS SISTEMA CONTRIBUTIVO

Contribuzioni:

Le stesse già viste per il sistema retributivo

Accesso al pensionamento:

Nel sistema contributivo bisogna tener conto che la pensione di vecchiaia matura diversamente che nel sistema retributivo.

Il diritto alla pensione di vecchiaia decorre i al ricorrere dei seguenti requisiti:

Almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1° gennaio 1996

- In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l'età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica.

- Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65° anno di età, l'importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell'assegno sociale.

Ai fini di determinare il diritto alla pensione di vecchiaia può essere utile consultare la seguente tabella che ha efficacia con decorrenza dal 1 gennaio 2008:



ETA' ANAGRAFICA	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	IMPORTO PENSIONE
65 anni uomini e donne	Almeno 5 anni	Indipendentemente importo pensione
60-64 anni donne	Almeno 5 anni	Non inferiore a 1,20 volte importo assegno sociale
qualsiasi	*Non inferiore a 40 anni(40 anni pieni senza riscatto titolo di studio e versamenti volontari)	Non inferiore a 1,20 volte importo assegno sociale
periodo 2008-2009:60 anni periodo 2010-2013:61 anni periodo 2014: 62 anni	Almeno 35 anni	Indipendentemente importo pensione

Base imponibile

La medesima del sistema retributivo, ma con un limite massimo di importo annuale su cui il lavoratore e il datore di lavoro versano i contributi. Il tetto massimo imponibile e quindi anche pensionabile (misura massima della pensione annua) è stato fissato dalla legge 335/95, in origine, a 132 milioni di lire (pari a € 68.172,11) ma viene rivalutato ogni anno di una percentuale uguale alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Modalità di calcolo

Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione effettuato sull'insieme dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Al termine della vita lavorativa, i contributi versati vengono sommati per dare luogo alla base contributiva complessiva - il montante individuale - sulla quale si calcola la pensione.

I contributi vengono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il montante viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore, ottenendo così la misura della pensione lorda annua.

I coefficienti di trasformazione possono essere desunti dalla seguente tabella:



Età anagrafica	Percentuale	Età anagrafica	Percentuale
57 anni	4,720 %	58 anni	4,860 %
59 anni	5,006 %	60 anni	5,163 %
61 anni	5,334 %	62 anni	5,514 %
63 anni	5,706 %	64 anni	5,911 %
65 anni	6,136 %		

Esempio di calcolo

Lavoratore con diritto a pensione all'età di 57 anni

Montante contributivo maturato € 100.000

Pensione annua = € 4.720	derivante da	4,72	x
100.000			
		Coefficiente	Montante